

**CONTRATTO D'APPALTO**  
**PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINANZIARI**  
**SERVIZIO DI CASSA E DI CONCESSIONE DI LINEE DI CREDITO PER IL**  
**CONSORZIO**  
**(GA22\_004 – LOTTO 1 – CIG 9310819AE5)**

**TRA**

**CSI-Piemonte – Consorzio per il Sistema Informativo**, con sede legale in Torino, C.so Unione Sovietica n. 216, Cap. 10134, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01995120019, in persona del Direttore Generale Pietro Pacini codice fiscale OMISSIS domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del CSI-Piemonte, (nel seguito, per brevità anche “Amministrazione” o “Committente”)

**E**

**Intesa San Paolo S.p.A.**, con sede legale in Torino, P.zza San Carlo n. 156, Cap. 10121, Codice Fiscale 00799960158 e P. IVA 10810700152, in persona del Legale Rappresentante Vera Barbero codice fiscale OMISSIS domiciliato ai fini del presente atto presso la Società Intesa San Paolo S.p.A. (nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore” o “Appaltatore”) e congiuntamente denominati “Parti”

**PREMESSO CHE**

- in data 21 giugno 2022 il Consiglio di Amministrazione di CSI-Piemonte approvava l'indizione della gara europea, finalizzata alla sottoscrizione di un Contratto di Appalto per l'acquisizione di servizi finanziari – **Lotto 1 Servizio di cassa e di concessione di linee di credito per il**

**Consorzio** mediante procedura aperta gestita in modalità elettronica ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- in data 25 novembre 2022 il medesimo Consiglio di Amministrazione approvava la proposta di aggiudicazione del Lotto 1 della procedura in oggetto e dichiarava l'aggiudicazione in favore della Società in epigrafe;
- in data 29 novembre 2022 il RUP prendeva atto della intervenuta efficacia dell'aggiudicazione dichiarata con il citato provvedimento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del 25 novembre 2022;
- l'Appaltatore ha costituito regolare garanzia definitiva dell'importo pari ad **€ 60.000,00** (€ sessantamila/00) con polizza fidejussoria n. 00085/8200/04106136 del 15/12/2022, rilasciata da FIDEURAM S.p.A.;
- l'Appaltatore riconosce che il presente Contratto ed i suoi Allegati ivi compreso il Disciplinare di Gara e il Capitolato Requisiti Tecnici Lotto 1 definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni dallo stesso fornite al CSI-Piemonte e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione economica delle stesse e per la formulazione della relativa offerta che ritiene pienamente remunerativa.

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E**

**STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 – VALORE DELLE PREMESSE ED ALLEGATI**

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti allegati:

- Allegato 1 Clausole vessatorie;
- Allegato 2 Disciplinare di gara, Requisiti Tecnici Lotto 1 e relativi allegati e Informazioni Complementari (*se presenti*);
- Allegato 3 Offerta Economica Lotto 1.

## **Art. 2 – OGGETTO**

Costituisce oggetto del presente contratto l'acquisizione di servizi finanziari, come meglio specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto - Requisiti Tecnici del Lotto 1. L'Appaltatore deve erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle modalità, delle specifiche/dei requisiti tecniche/i, dei requisiti di qualità e dei livelli di servizio descritti nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici Lotto 1 che contiene tutti gli elementi necessari che devono essere in ogni caso garantiti. L'Appaltatore deve erogare le prestazioni oggetto del presente contratto garantendone, altresì, la perfetta esecuzione a regola d'arte, adottando tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni, anche se non espressamente specificati nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici Lotto 1.

## **Art. 3 – DURATA e RINNOVO**

Il Contratto d'Appalto derivante dalla procedura in oggetto, ha avuto decorrenza dal **01 gennaio 2023**, data di esecuzione anticipata dello stesso. I Servizi del Lotto 1 dovranno essere garantiti per un periodo di **36 mesi** a decorrere dal **1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2025**. Il Committente si riserva la facoltà di rinnovare il Contratto relativo al Lotto 1 per ulteriori 12 mesi. Successivamente alla scadenza del Contratto del Lotto 1, l'Appaltatore è tenuto ad affiancare, per un periodo massimo di 6 mesi dando garanzia

della normale gestione del servizio nelle more dell'individuazione del nuovo soggetto affidatario e della stipula del nuovo contratto. Il contratto del Lotto 1 giungerà a scadenza anticipatamente a quanto previsto, nel caso di esaurimento dell'intero importo contrattuale massimo stimato.

#### **Art. 4 – CONDIZIONI ECONOMICHE**

##### **Art. 4.1– SERVIZIO DI CASSA E CONCESSIONE DI LINEE DI CREDITO**

Per tutta la durata del contratto, la Banca garantisce al Consorzio linee di credito per un plafond pari ad euro 18.000.000,00 (euro diciottomilioni/00) quale somma necessaria per fronteggiare le occorrenze di cassa.

**Art. 4.1.1 – TASSO DEBITORE** di riferimento per le linee di credito concesse, nella forma di apertura di credito in conto corrente e/o ovvero nella forma di anticipo fatture e/o altra forma equivalente a breve è:

- **Euribor x mese/365 aumentato di 4,00 (quattro virgola zero zero) per aperture di credito in c/c**
- **Tasso debitore variabile di riferimento per la linea di credito concessa spread rispetto al tasso variabile di riferimento 3,00 (tre virgola zero zero) per anticipo fatture**

**Art. 4.1.2 – COSTO ANNUO A FORFAIT** dei costi operativi di resa del servizio di cassa comprensivi di kit firma digitale

- **€ 15.000,00 (Euro quindicimila/00)**

**Art. 4.1.3 - COMMISSIONE** per la messa a disposizione dei fondi su plafond di 18 milioni di Euro

- **Euro 0,10 (zero virgola dieci)**

**Art. 4.1.4 – TASSO CREDITORE** applicato sulle giacenze di cassa è:



- **Euribor x mese/365 diminuito di -0,60 (meno zero virgola sessanta)**

Il corrispettivo relativo alle prestazioni oggetto del presente contratto è determinato, sulla base dell'Offerta economica Lotto 1 allegata, fino al raggiungimento dell'importo massimo stimato, non vincolante per il CSI-Piemonte, relativo all'intera durata del presente contratto relativo al Lotto 1, pari ad **Euro 1.200.000,00** (Euro unmilione duecentomila/00), oltre oneri di legge. Il Committente non è comunque obbligato a richiedere l'esecuzione integrale delle prestazioni correlate all'importo massimo stimato, come sopra determinato, rispetto al quale non sussiste garanzia alcuna di completa fruizione, in quanto rappresenta il perimetro economico massimo per l'intera durata contrattuale - come tale non vincolante - al cui interno sarà possibile definire i fabbisogni e le relative eventuali variazioni. L'Appaltatore non potrà, pertanto, vantare alcun diritto ad un qualche nel caso in cui il Committente non utilizzi l'intero importo stimato del presente contratto durante il periodo di durata del medesimo, o qualora si raggiunga l'ammontare prima del termine di durata del contratto, oppure nel caso in cui non sia richiesta l'esecuzione di prestazioni. Il corrispettivo, come sopra determinato, comprende le eventuali spese di trasferta del personale e di tutta la documentazione fornita; comprende, inoltre, tutte le spese e gli oneri sostenuti dall'Appaltatore relativi alle attività propedeutiche all'erogazione del servizio (ad es. formazione del personale). L'Appaltatore rinuncia a chiedere la risoluzione del presente contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. ed alla revisione del corrispettivo di cui all'art. 1664 c.c.. I corrispettivi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del presente

contratto, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 5 “Revisione dei prezzi”.

#### **Art. 5 – REVISIONE DEI PREZZI**

Le condizioni economiche, come determinate al precedente articolo 4, rimarranno fisse ed invariabili per tutta la durata del presente contratto, fatta salva, a partire dal secondo anno di vigenza del medesimo contratto, la revisione periodica dei prezzi da operarsi in ragione dell'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. FOI) mensilmente pubblicato dall'ISTAT. La modifica dei prezzi e dei corrispettivi, così come disciplinato dall'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è consentita solo nei termini ed alle condizioni previste dal presente articolo. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. FOI) mensilmente pubblicato dall'ISTAT risultano superiori al 3 per cento rispetto al prezzo originario. I corrispettivi potranno essere adeguati solo a seguito della richiesta presentata dall'Appaltatore: non saranno pertanto riconosciuti adeguamenti retroattivi o relativi a prestazioni già certificate. L'Appaltatore non potrà presentare più di una richiesta di adeguamento dei prezzi per ciascun anno di durata contrattuale. Permane la facoltà per il Committente di procedere alla revisione in diminuzione delle tariffe in caso di variazione in negativo dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. FOI) mensilmente pubblicato dall'ISTAT.

#### **Art. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale del **COSTO ANNUO A FORFAIT** dei costi operativi di resa del servizio di cassa, l'Appaltatore

potrà emettere fattura con periodicità annuale posticipata. All'esito positivo del certificato di regolare esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dallo stesso, il Responsabile Unico del Procedimento rilascia il certificato di pagamento finale ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Ai sensi dell'art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. i pagamenti relativi al corrispettivo debitamente certificato e fatturato, sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni certificato di pagamento. L'Appaltatore dovrà pertanto emettere la fattura entro 10 giorni dal certificato di pagamento. Nel caso in cui l'Appaltatore ritardi ad emettere la fattura non si potranno rispettare i termini di pagamento sopra indicati e si procederà pertanto a pagare a 30 giorni dal ricevimento della fattura stessa. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Saranno remunerati separatamente nella misura indicata nell'offerta economica formulata dall'affidatario in sede di gara, i corrispettivi di seguito indicati:

- a. **Interessi passivi** su concessioni di credito/anticipazioni di tesoreria;
- b. **Commissioni** per la messa a disposizione dei fondi su plafond di 18 milioni di Euro.

Le fatture redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate al CSI-Piemonte, e dovranno essere emesse in modalità elettronica riportando i seguenti identificativi:

- **Codice Univoco Ufficio IPA: UFLGPI;**
- **Nome dell'ufficio: Uff\_eFatturaPA.**



L'appaltatore dovrà emettere le fatture secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni fiscali. Si precisa che il CSI-Piemonte rientra tra i soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del DPR633/72. Si precisa che ciascuna fattura potrà riferirsi esclusivamente a prestazioni del presente appalto e dovrà riportare gli estremi del conto corrente dedicato, il numero di CIG, il numero d'ordine di riferimento, il numero di CUP se presente, e i riferimenti del certificato di pagamento emesso. Non saranno ammesse fatture che non riportino gli elementi sopra elencati. I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario previo ricevimento della fattura. Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate e fatturate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte del Committente, del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio di D.U.R.C. regolare. In caso di subappalto, il Committente non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti tranne che nei casi previsti all'art. 105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Il CSI provvederà al pagamento delle prestazioni a condizione che sussista la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore verificata d'ufficio dal CSI stesso, ex art. 16bis, comma 10, D.L. 185/08, convertito in L. 2/2009, e art. 105 comma 9 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso la richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) agli Enti preposti al rilascio, ai sensi della Legge n. 98/2013, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 69/2013. Ai sensi dell'art.17-bis del D.Lgs 241/1997 (*"Ritenute e compensazioni in appalti e*



*subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera" - inserito dall'art. 4 della Legge 157/2019), nel caso in cui l'Appaltatore, ricorrendo i presupposti del comma 2 della disposizione citata, non ottemperi all'obbligo di trasmettere al CSI-Piemonte le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ovvero non comunichi al CSI, allegando la relativa documentazione, la sussistenza dei requisiti previsti al successivo comma 5 della disposizione menzionata, il CSI-Piemonte sospenderà il pagamento dei corrispettivi maturati dall'Appaltatore stesso, sino alla concorrenza del 20 per cento del valore complessivo del Contratto, ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di accertata inadempienza contributiva relativa all'Appaltatore ovvero al Subappaltatore, quale risultante da D.U.R.C. negativo, il Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, che viene disposto direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi. In caso di "beni agevolabili ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge n. 178/2020," è necessario che il fornitore indichi in fattura - in ossequio a quanto disposto dall'art. 1, comma 1062, della legge citata - che si tratta di "beni agevolabili ai sensi delle disposizioni di cui all'art.1, commi da 1051 a 1063, della legge n. 178/2020". I corrispettivi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto salvo quanto previsto nell'articolo "Revisione dei prezzi". L'Appaltatore, con la presentazione dell'offerta economica, ha rinunciato*

espressamente a chiedere sia la risoluzione del Contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 del Codice civile sia la revisione del corrispettivo ai sensi dell'art. 1664, comma 1, del Codice civile.

#### **Art. 7 – VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE**

Non sono ammesse modifiche al presente Contratto, se non nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto applicabili.

#### **Art. 8 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

##### **Art. 8.1 – NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE**

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi affidatigli con la migliore diligenza ed attenzione ed è responsabile verso il Committente del buon andamento del servizio oggetto del presente contratto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna e della disciplina dei propri dipendenti. L'attività dell'Appaltatore non deve provocare alterazioni nell'organizzazione e nell'attività del Committente, nel senso che non deve causare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro del Committente stesso al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico interesse del Committente medesimo. L'Appaltatore deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. L'Appaltatore garantisce che sarà osservata la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare

riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. L'Appaltatore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale o cose del Committente o di Terzi comunque presenti o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge o di prescrizioni impartite dal Committente stesso. L'Appaltatore assicura inoltre che il Committente è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di Terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) ed a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione. Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all'articolo 29 del D. Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., l'Appaltatore è tenuto a manlevare il Committente da ogni e qualsiasi pretesa od azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali Terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese, comprese quelle legali da esse derivanti. L'Appaltatore è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo il Committente, fatta salva l'eventuale



risoluzione del presente contratto, ha diritto di richiedere all'Appaltatore il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

#### **Art. 8.2 – NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE**

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. L'Appaltatore è obbligato a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Tali obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non aderisce alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse. In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati il Committente provvederà a denunciare le inadempienze accertate all'Ispettorato del Lavoro, dandone comunicazione all'Appaltatore, nei confronti del quale opererà una ritenuta sul pagamento fino al 20% del canone annuale. Tale somma è rimborsata solo a seguito di una dichiarazione dell'Ispettorato che l'Appaltatore sia in regola con i suoi obblighi. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 del medesimo articolo, il responsabile unico del procedimento invita, per iscritto, il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Committente paga anche in corso d'opera direttamente ai

lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni relative alla corretta tenuta e conservazione del Libro Unico del lavoro ai sensi degli artt. 39 e 40 del Decreto Legge n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, e secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 9 luglio 2008.

#### **Art. 9 – SUBAPPALTO**

L'Appaltatore non si avvale di Subappaltatori nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, secondo quanto dichiarato in sede di partecipazione alla relativa gara.

#### **Art. 10 – REFERENTE DESIGNATO DALL'AGGIUDICATARIO**

L'Appaltatore, in fase di esecuzione del Contratto, deve farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza e munita di specifico mandato e, a tal fine ha individuato OMISSIS che ha accettato l'incarico con dichiarazione scritta consegnata al Committente. L'incaricato, munito dei necessari poteri, ha attestato di avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto. Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al referente avranno valore come se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell'Appaltatore. In caso di impedimento personale, il referente dovrà comunicare, per iscritto, al Committente il nominativo di un sostituto. Si intende in ogni caso mantenuto

il domicilio legale dell'Appaltatore. È in facoltà del Committente chiedere all'Appaltatore la sostituzione del suo referente.

#### **Art. 11 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'esecuzione del contratto è regolata dal titolo V del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dalle Linee Guida ANAC n°3 (Responsabile Unico del Procedimento) e dal D.M. MIT 49/2018. Il Responsabile Unico del Procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione del contratto. Con la comunicazione di aggiudicazione efficace il CSI renderà noto all'Aggiudicatario il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto individuato. L'avvio delle attività contrattuali sarà formalizzato da apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti, sottoscritto dal Direttore per l'Esecuzione del Contratto e dal referente del contratto designato per parte dell'Appaltatore. A conclusione dell'attività di presa in carico del servizio, sarà redatto apposito verbale in contraddittorio tra le parti, sottoscritto dal Direttore per l'Esecuzione del Contratto e dal referente del contratto per parte dell'Appaltatore. Il Direttore dell'Esecuzione provvede, altresì, al controllo tecnico – contabile dell'esecuzione del contratto assicurando la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore. I pagamenti all'affidatario sono preceduti dall'accertamento, da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal RUP, della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, conformemente a quanto riportato nell'articolo "Fatturazione e Pagamenti". Il Direttore dell'Esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro 5 giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi 5 giorni,



elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. Il Certificato di regolare esecuzione è rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento, conformemente a quanto previsto nell'art. 102 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

#### **Art. 12 – COMUNICAZIONI**

Le comunicazioni riguardanti l'interpretazione del presente contratto, le modalità di svolgimento delle prestazioni, l'applicazione delle penali e le contestazioni dovranno essere fatte in forma scritta, utilizzando mezzi di comunicazione elettronica quale la Posta Elettronica Certificata (PEC) e dovranno essere indirizzate al Direttore dell'esecuzione del contratto sopra individuato. Le comunicazioni devono pervenire in forma scritta anche negli altri casi previsti dal Disciplinare di Gara e dal Capitolato Requisiti Tecnici Lotto 1. Il Committente si riserva di valutare di volta in volta a seconda del contenuto della comunicazione, il mezzo di comunicazione più idoneo, conformemente a quanto disciplinato dall'art. 52 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Eventuali contestazioni che l'Appaltatore intendesse avanzare relativamente ad una comunicazione ricevuta devono essere indirizzate al Direttore dell'esecuzione del contratto entro 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione, intendendosi diversamente che essa è stata integralmente accettata e senza alcuna eccezione.

#### **Art. 13 – COMUNICAZIONI ALL'A.N.AC.**

Il Committente comunicherà all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) tutti i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto riferiti all'Appaltatore in ottemperanza alla disciplina vigente.

#### **Art. 14 – SICUREZZA SUL LAVORO**

L'Appaltatore deve osservare la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del Contratto d'appalto, il Committente e l'Appaltatore, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiarano di essere in regola con gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Nello specifico, si renderanno necessari tutti gli adempimenti in tema di sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro, sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività nelle sedi del Committente ed il coordinamento delle procedure di emergenza ed evacuazione ai sensi del D.M. 10/03/98. Al fine di ottemperare alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (T.U. n. 81/2008 e s.m.i.; D. Lgs. n. 106/2009), qualora le attività previste siano da realizzarsi all'interno di spazi nei quali siano in corso attività da parte di altri soggetti, l'Appaltatore si impegna a fornire tutta la documentazione e/o assistenza richiesta dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e dal Coordinatore per la sicurezza. In particolare, l'Appaltatore ed il Subappaltatore dovranno munire tutto il personale che a qualunque titolo acceda presso i vari siti in cui si svolgeranno le attività oggetto del presente Contratto d'appalto di Tessera di Riconoscimento, conformemente a quanto disposto dal combinato disposto dall'art. 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dell'art. 5 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con evidenza della data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c) del citato

D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. deve contenere anche l'indicazione del committente.

#### **Art. 15 – INFORMAZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI**

##### **PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, il CSI Piemonte dichiara di aver provveduto a fornire le informazioni in materia di protezione dei dati personali. Le Parti si impegnano, a far sì che tutti i dati personali, relativi alle Parti e ai loro dipendenti e consulenti comunque connessi con la stipula del presente contratto siano oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali nonché di quelli legislativi e amministrativi collegati.

#### **Art. 16 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

L'Appaltatore prende atto che in ragione delle attività oggetto del presente contratto, esso acquisirà potenzialmente o verrà comunque in contatto con informazioni del Committente avente natura riservata, a qualsivoglia titolo. L'appaltatore si impegna pertanto al rispetto di quanto segue. Per "Informazione Riservata" si intende ai presenti fini, ogni informazione del Committente e/o degli Enti Clienti del Committente medesimo, di cui il Fornitore possa venire in contatto e/o acquisire, nell'esecuzione del contratto e con qualsivoglia modalità, fatte salve le informazioni di pubblico dominio o autonomamente acquisite dall'Appaltatore. L'Appaltatore deve assicurare al Committente che tutte le Informazioni Riservate ricevano un livello di cura e protezione assolutamente adeguato a garantirne la tutela nei termini di seguito specificati. In particolare, tali Informazioni Riservate potranno essere



impiegate dall'Appaltatore esclusivamente nella misura necessaria e sufficiente – nonché per il tempo strettamente necessario – all'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L'Appaltatore è quindi autorizzato ad accedere, visionare ed utilizzare le Informazioni Riservate messe a disposizione dal Committente o comunque acquisite, apprese, visionate ai fini dell'esecuzione degli obblighi contrattuali – solo nella misura strettamente necessaria all'adempimento degli stessi, nonché nei relativi limiti quantitativi, qualitativi e temporali. È fatto divieto di effettuare copie non autorizzate delle Informazioni Riservate. Alla scadenza del presente Contratto l'Appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto a RUP o DEC l'avvenuta distruzione o cancellazione di qualsiasi Informazione Riservata del quale egli abbia effettuato eventualmente lecitamente copia o conservazione per l'esecuzione degli obblighi contrattuali. L'Appaltatore è tenuto a garantire la riservatezza delle suddette Informazioni Riservate, adottando tutte le misure necessarie nei confronti di tutti i propri dipendenti e di coloro che più in generale operano a vario titolo all'interno della propria organizzazione, osservando strettamente anche le indicazioni e le procedure contenute nel documento Servizio di Accesso alla rete CSI-RUPAR tramite VPN SSL. L'Appaltatore è altresì tenuto ad analoghi doveri di riservatezza, divieto di ulteriore uso, divieto di comunicazione a Terzi e di divulgazione con riferimento a:

- tutta la documentazione prodotta in adempimento alle proprie obbligazioni contrattuali;

- tutti i riscontri, gli esiti valutativi e, in generale, tutti i dati risultanti dall'applicazione degli indici interpretativi alle basi dati analizzate e/o utilizzate.

L'Appaltatore assicura pertanto la segretezza e la confidenzialità non solo dei dati, ma anche delle informazioni, del know-how commerciale, del software di cui dispone per dare esecuzione al presente Contratto d'appalto, nonché di tutta la documentazione del Committente o di suoi Enti Clienti. I doveri di riservatezza previsti al presente articolo devono intendersi validi per 10 anni oltre il termine del presente contratto. Al contempo, anche il Committente assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how commerciale contenuto in tutta la documentazione di proprietà dell'Appaltatore.

#### **Art. 17 - OBBLIGHI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Con il presente contratto il Committente affida all'Appaltatore attività che comportano operazioni di trattamento di dati personali disciplinati dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche solo "GDPR") e dal D. Lgs.196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 101/2018. Sulla base della natura e delle caratteristiche delle attività affidate, nonché dell'autonomia nella definizione di finalità e mezzi del trattamento dei dati ricevuti dal Committente, l'Appaltatore assume il ruolo di **Titolare** autonomo del trattamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, numero 7, del GDPR, sia nei reciproci rapporti intercorrenti tra le Parti stesse sia nei confronti dei soggetti

cui i dati personali trattati sono riferiti. Con la sottoscrizione del presente atto,

l'Appaltatore garantisce:

- che i dati sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione degli obblighi contrattuali e quelli previsti da norme di legge, da regolamenti e dalla normativa in vigore, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo;
- che applica le più adeguate misure tecniche, organizzative e di sicurezza, per garantire un livello di tutela dei dati personali adeguato al rischio, assumendosi pienamente tutte le responsabilità conseguenti;
- che svolge le attività affidate nel pieno rispetto dei principi e di tutte le prescrizioni europee e nazionali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

L'inosservanza, da parte dell'Appaltatore delle previsioni contenute nel presente articolo o nel caso in cui l'Appaltatore abbia agito in modo comunque difforme rispetto agli obblighi disciplinati dalle norme di legge riportate nel primo comma del presente articolo, comporterà inadempimento contrattuale e, nei casi più gravi, potrà legittimare il CSI-Piemonte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Cod. Civ.. In ogni caso l'Appaltatore sarà tenuto a rispondere di ogni danno eventualmente subito dal Committente e/o da Terzi – ivi inclusi eventuali danni di immagine et similia – e dovrà, inoltre, manlevare il Committente da qualunque eventuale richiesta risarcitoria avanzata in conseguenza di tali violazioni.



## **Art. 18 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali da Lei forniti o raccolti dal CSI Piemonte sono trattati secondo quanto previsto dal *Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE* (di seguito GDPR). Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni:

### **- TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE PER LA**

**PROTEZIONE DEI DATI:** Il Titolare del trattamento di dati personali è il CSI-Piemonte, con sede in Torino, Corso Unione Sovietica 216 nella persona del suo Legale Rappresentante ([protocollo@cert.csi.it](mailto:protocollo@cert.csi.it), tel. 011-3168111). Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD o DPO) che può essere contattato al seguente indirizzo email: [rpd.privacy@csi.it](mailto:rpd.privacy@csi.it);

**- FINALITA' DEL TRATTAMENTO:** i Suoi dati personali (tra cui rientrano a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli anagrafici e di contatto), nonché, nei soli casi espressamente previsti da norme di legge, eventuali dati particolari previsti all'art. 10 del GDPR (relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza) sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, minimizzazione dei dati e tutela della riservatezza, esclusivamente per le seguenti finalità:

- gestione della selezione dei fornitori e del rapporto contrattuale di fornitura (albo fornitori; amministrazione di contratti, ordini, arrivi, fatture) in conformità agli obblighi di legge (fra i quali le norme in materia di Anticorruzione e Trasparenza), e - (eventuale) gestione del contenzioso (inadempimenti

contrattuali; diffide; transazioni; recupero crediti; arbitrati; controversie giudiziarie);

- **BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO:** il conferimento dei Suoi dati, anche quelli particolari ai sensi dell'art. 10 del GDPR, non è obbligatorio ma è necessario per le finalità sopraindicate. Il trattamento dei dati personali trova pertanto le sue basi giuridiche nel contratto e nell'adempimento di obblighi di legge (art. 6, c. 1, lett. b) e c) del GDPR). Per i dati particolari ai sensi dell'art. 10, ovvero i dati giudiziari, valgono le medesime basi giuridiche sopraindicate che legittimano il trattamento dei dati personali, a condizione che il trattamento avvenga sotto il controllo dell'autorità pubblica o sia autorizzato da una norma di legge

- **MODALITA' DEL TRATTAMENTO:** i Suoi dati sono trattati con modalità cartacee e informatiche, con logiche strettamente correlate alle finalità, esclusivamente da soggetti autorizzati ed adeguatamente istruiti in tal senso dal Titolare e tenuti all'obbligo di riservatezza o da enti/imprese espressamente nominati/e come Responsabili del trattamento. I Suoi dati potranno essere trattati in via diretta, indiretta e/o incidentale anche da terzi collegati al CSI Piemonte in ragione delle attività svolte. In ogni caso i Suoi dati sono trattati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

- **CONSERVAZIONE DEI DATI:** i Suoi dati sono conservati negli archivi cartacei e nelle banche dati del CSI Piemonte per il periodo di tempo previsto per legge a fini amministrativi e fiscali e per eventuali contenziosi nonché a

fini di archiviazione, per il periodo di tempo indicato nelle policy aziendali o nel massimario di scarto adottato dal CSI Piemonte;

- **COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI:** I Suoi dati potranno essere comunicati a terzi destinatari – Responsabili del trattamento dati o autonomi Titolari del trattamento - i cui servizi siano necessari per l'espletamento delle attività del Titolare, a clienti e fornitori del CSI Piemonte nonché a soggetti pubblici, ad Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie (per l'accertamento e il perseguimento di reati), o a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle suddette finalità. I Suoi dati personali potranno essere diffusi on line su siti e pubblicazioni istituzionali. Non saranno oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo a meno che vengano contrattualizzate garanzie adeguate per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali in conformità al GDPR, né di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione;

- **DIRITTI DEGLI INTERESSATI:** in qualità di Interessato, potrà esercitare – nei casi indicati - i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, ed in particolare:

- o ottenere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, l'accesso ai Suoi dati;
- o avere una copia dei dati trattati in forma intellegibile;
- o ottenere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei Suoi dati;
- o ottenere la limitazione, il blocco o la portabilità dei dati trattati;
- o opporsi al trattamento stesso per motivi connessi alla sua situazione particolare;



rivolgendosi al Titolare o al Responsabile per la Protezione dei dati, ai dati di contatto di cui sopra. Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, potrà anche esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo seguendo le indicazioni pubblicate sul sito della stessa (<https://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo>) o adire le opportune sedi giudiziarie (artt. 77 e 79 del GDPR).

L'Appaltatore ha comunicato i riferimenti del suo Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO), individuato nella seguente Funzione Organizzativa:

**Intesa Sanpaolo S.p.A., Direzione Centrale Compliance Governance,  
Privacy e Controlli**

**Indirizzo: Piazza San Carlo n°156 Torino**

**casella e-mail: [dc\\_cg\\_privacy.03263@intesasnpaolo.com](mailto:dc_cg_privacy.03263@intesasnpaolo.com)**

**casella e-mail del DPO: [DPO@intesasnpaolo.com](mailto:DPO@intesasnpaolo.com)**

quale Riferimento per intrattenere i rapporti con il Committente in merito a tutti gli aspetti relativi alla sicurezza e al trattamento dei dati

**Art.19 – OSSERVANZA DEL SISTEMA INTEGRATO 231 –**

#### **ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto dei documenti facenti parte del "*Sistema integrato 231 – Anticorruzione e Trasparenza*" del Committente, tra cui il Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e il Codice Etico. A tale

riferimento, il Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e il Codice Etico sono resi disponibili all'Appaltatore sul sito internet del CSI-Piemonte [www.csipiemonte.it](http://www.csipiemonte.it) (Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Disposizioni generali - Atti generali). L'Appaltatore avrà inoltre, in ogni momento, la facoltà di richiederne al Committente la consegna di copia cartacea. L'Appaltatore si impegna ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto nel rispetto delle previsioni del Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Codice Etico, nelle parti al medesimo applicabili. L'inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle previsioni contenute nei suddetti documenti comporterà un inadempimento degli obblighi di cui al presente contratto e, nei casi più gravi, potrà legittimare il CSI-Piemonte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Cod. Civ., fermo restando, ricorrendone i presupposti, il risarcimento dei danni causati al CSI-Piemonte. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.

**Art. 20 - DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE  
DELLA CORRUZIONE**

L'Appaltatore è tenuto a dare comunicazione tempestiva al Committente e alla Prefettura competente, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai

fini dell'esecuzione del presente contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, ogni qual volta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale. Il Committente si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti d'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del Codice Penale.

#### **Art. 21 - RISOLUZIONE**

È facoltà del CSI-Piemonte risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nei casi previsti e disciplinati dall'art. 108, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Il CSI-Piemonte procederà a risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora:

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..



Il CSI ha altresì facoltà di risolvere il contratto in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, secondo quanto previsto all'articolo 108, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il CSI-Piemonte formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Scaduto il termine senza esito o valutate negativamente le controdeduzioni la Stazione appaltante dichiara risolto il contratto. Il CSI si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di ritardo per negligenza dell'appaltatore rispetto ai tempi ed alle scadenze previste dal presente contratto e dai suoi allegati, secondo quanto previsto dal comma 4 del citato art. 108. Il Consorzio assegnerà all'appaltatore un termine non inferiore a 10 giorni per l'esecuzione delle prestazioni, scaduto il quale dichiarerà la risoluzione del presente contratto, fermo restando il pagamento di eventuali penali. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa dal contratto qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

- nel caso di violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di ingiustificata sospensione o abbandono del servizio;
- in caso di reiterata violazione degli orari concordati per l'effettuazione del servizio;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto o di sub-concessione;

- in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- in caso di subappalto non autorizzato;
- in tutti gli altri casi, previsti nel presente contratto o in un suo allegato, ove la risoluzione sia espressamente comminata.

I casi elencati al precedente punto saranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi delle ipotesi di risoluzione del contratto di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il CSI Piemonte non abbia ritenuto di avvalersi delle medesime e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto al solo pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Nel caso di risoluzione del presente contratto, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto. Alla rifusione delle spese e al risarcimento dei danni si procederà mediante richiesta diretta o, in difetto, il loro ammontare verrà detratto dalla garanzia definitiva.

#### **Art. 22 - ESECUZIONE IN DANNO**

In caso di liquidazione giudiziale dell'Appaltatore o di risoluzione del Contratto per grave inadempimento del medesimo, di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Appaltatore, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto medesimo, il Committente, dandone

opportuna comunicazione, potrà sostituirsi all'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Appaltatore, oltre ad applicare le previste penali. Nei casi di cui all'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Committente, facendo salvo e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, potrà altresì avvalersi della procedura prevista dal medesimo articolo.

#### **Art. 23 - RECESSO DEL COMMITTENTE DAL CONTRATTO D'APPALTO**

Il Committente potrà recedere dal contratto in qualunque momento dandone comunicazione scritta con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, a mezzo posta elettronica certificata, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e/o alle forniture eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino. In deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'Appaltatore avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni relative ai servizi e/o alle forniture eseguiti nonché al valore dei materiali utili esistenti in magazzino, fino al momento dell'effettiva decorrenza del recesso, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo. Dalla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali. Il CSI-Piemonte procederà ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge 135/2012, qualora nel corso del presente contratto vengano attivate delle convezioni CONSIP rispondenti alle esigenze del CSI medesimo ed a condizioni economiche più favorevoli rispetto al presente contratto.

#### **Art. 24 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO**

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del presente Contratto. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il



diritto da parte del Committente al risarcimento di ogni danno e spesa, il Contratto medesimo si risolverà di diritto.

#### **Art. 25 – DISCIPLINA DELLA CESSIONE DEL CREDITO**

La cessione del credito derivante dal presente contratto è regolata ai sensi dell'articolo 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

#### **Art. 26 - CONTROVERSIE**

In caso di controversie tra le Parti, derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Contratto, le Parti medesime ricorrono al procedimento dell'accordo bonario nei casi e nei limiti di cui all'art. 206 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., applicabile ai contratti relativi a forniture e servizi in quanto compatibile. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il suddetto procedimento di accordo bonario, il Committente si riserva la facoltà di ricorrere alla transazione così come disciplinata dall'art. 208 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Contratto non contiene la clausola compromissoria. Le controversie saranno devolute in modo esclusivo ed inderogabile all'autorità giudiziaria del Foro di Torino. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non potrà comunque rallentare o sospendere la fornitura delle prestazioni oggetto del Contratto.

#### **Art. 27 - SPESE**

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto, comprese le imposte di bollo, sono posti a carico dell'Appaltatore.

**Art. 28 - RINVIO**

Per tutto quanto non previsto nella Documentazione di Gara e nel presente Contratto, si rimanda alle norme del Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), del Codice Civile, alle Linee Guida A.N.AC. ed alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

----- o -----

Le parti dichiarano di aver letto il presente contratto, di approvarlo e di sottoscriverlo con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. c.d. Codice di Amministrazione digitale (CAD).

CSI-Piemonte  
Il Direttore Generale  
Pietro Pacini

*Firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Intesa San Paolo S.p.A.  
Il Legale Rappresentante  
Vera Barbero

*Firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Pubblicato il 2 maggio 2023